

Capitolo primo

Roma

1. Fin dalla sua prima apparizione l'espressione *vitam instituere* ha posto una serie di interrogativi che ne hanno reso la decifrazione complessa. Già in uso nella produzione letteraria e storiografica latina – da Cicerone (*De finibus*, IV, 17) a Terenzio (*Andria*, I, 67), a Sallustio (*De Coniuratione Catilinae*, XXXI, 7) – con un significato prevalente di carattere pedagogico, essa assume un profilo piú sfuggente in ambito giuridico. Ricondotto indebitamente a un frammento del giurista romano Elio Marciano (*Digesto*, 1.3.2), tale lemma conosce una vicenda assai intricata che non ha mancato di contrapporre gli interpreti con asprezza inusuale. La polemica che ne è scaturita, non limitata agli aspetti storico-filologici, lascia intuire che intorno a esso si giochi qualcosa che va aldilà di una semplice occorrenza testuale, per coinvolgere l'intera relazione tra diritto e vita umana: non solo la configurazione storica che di volta in volta essa ha assunto, ma la sua stessa pensabilità – la possibilità di pensare insieme vita e diritto senza abbandonare uno dei due termini al dominio dell'altro. L'opacità che avvolge il lemma *vitam instituere* costituisce, insomma, la cifra di una difficoltà che minaccia di ostruire il transito concettuale tra istituzione e vita che proprio esso vorrebbe favorire. A risultarne impedita, in una maniera che non ha smesso d'interpellarci, è una prospettiva che restituisca al contempo il tratto vitale dell'istituzione e il carattere istituente della vita. Aniché articolarsi in una figura unitaria, è come se i due termini tendano a divergere fino a smarrire il vincolo che pure, sotterraneamente, li collega. Da dove nasce tale scarto? Cosa trascina l'istituzione lontano dalla vita, irrigidendola in una dimensione puramente formale? E perché, a sua volta, la vita stenta a riconoscere la

propria capacità istituyente? Quale interdetto pesa, da piú di duemila anni, sulla possibilità di pensare insieme istituzione e vita, forma e forza, storia e natura?

Prima di tentare una risposta, proviamo a ricostruire, almeno nei suoi passaggi essenziali, l'articolata genealogia testuale del binomio *vitam instituere*. Alla sua origine vi è un passo del filosofo Demostene, citato in greco da Marciano, insieme a un passo di Crisippo e riportato nel primo libro dei *Digesta*. Esso afferma, in termini generali, che gli abitanti della città devono vivere (*zen*) in maniera conforme (*kata*) al patto comune (*sunteke*) che essi stessi si sono dati. Come si vede, in tale proposizione mancano entrambi i termini della locuzione - 'vita' e 'istituire'. E comunque la vita, espressa nella forma verbale del 'vivere', piú che oggetto, appare soggetto dell'istituzione. Non si parla di una vita istituita dalla legge, ma piuttosto di un modo di vivere confacente alla legge che i cittadini stessi si sono dati. Ma soprattutto manca il testo latino. Che riappare solo alla fine del XII secolo nella traduzione di Burgundio da Pisa. La quale, però, anziché dell'espressione *vitam instituere*, fa uso di quella, in verità piú fedele al testo greco, *secundum leges vivere*. La differenza non è da poco. In questa formulazione l'istituzione, anziché preposta alla vita, appare il suo stesso modo di essere. Non un modello trascendente la vita, ma la sua misura immanente. Non è il diritto a istituire una vita ancora non giuridificata, ma la vita, nel suo farsi, a istituirsi secondo una legge liberamente assunta. Solo piú tardi, in trascrizioni rinascimentali di umanisti come Budé o Godefroy, comincia a circolare la locuzione *vitam instituere*. Ma già dopo un secolo è inserita in costruzioni lessicali diverse che ne trasformano il significato, facendo della vita insieme soggetto e oggetto di un'istituzione che sembra divenire tutt'uno con essa. Così, nelle *Loix civiles*, Domat parla di *communis sponsio civitatis, ad cuius praescriptum omnes qui in ea republica sunt vitam instituere debent*, seguito da Romagnosi, che, nella *Genesi del diritto penale*, attribuisce erroneamente la stessa citazione al giurista Papiniano. Da un certo momento in poi le edizioni moderne del *Digesto*, a partire da quella di Mommsen, aggiornata e rivista da Krüger, re-

staurano il testo greco nella citazione di Marciano, facendo a meno della traduzione latina¹.

Ma non si può dire che, caduta questa, la questione sia del tutto risolta. Una volta evocato, il binomio *vitam instituere* continua a porre domande che superano il contesto storico-filologico in cui è apparso per lambire l'orizzonte filosofico contemporaneo. Intorno a quel lemma, insomma, si gioca una partita concettuale che ha per posta sia la definizione del diritto, sia la qualificazione della vita. Ma soprattutto la relazione, reciprocamente istituyente, che li lega in un nodo non facile da dipanare. Come si è detto, essi sembrano non potere né sovrapporsi né divergere, fissati a un'aporia già annunciata nella citazione di Marciano². Intanto, ci si può chiedere, perché tale citazione, da parte di un giurista romano del II secolo? Cosa rivela? E cosa nasconde? Gli storici del diritto si sono a lungo posti la questione, pervenendo a conclusioni disparate. In proposito va ricordato che l'usanza di citare autori greci, da parte di giuristi romani, è tutt'altro che infrequente. In questo caso, tuttavia, non si tratta di un richiamo anodino, ma di un testo dall'indubbio rilievo filosofico che sembra riguardare, oltre che il contenuto, il fondamento stesso della legge. Vero è che non è mancato, tra gli studiosi, chi ha visto nel richiamo di Marciano al *ius* un riferimento di carattere tecnico-procedurale. Esso alluderebbe, più che all'essenza della legge, al suo funzionamento. Ma tale interpretazione riduttiva collide con la presenza, nello stesso frammento, della citazione di Crisippo – definito dallo stesso Marciano *philosophus summae stoicae sapientiae*:

La legge è la sovrana di tutti i fatti umani e divini (*o nomos panton esti basileus theion te kai anthropinon pragmaton*); pertanto occorre che essa governi le buone e le cattive azioni, ne sia arconte ed egemone; e perciò sia canone delle azioni giuste ed ingiuste degli animali che per natura sono politici, imponendo quello che si deve fare e vietando quello che non si deve fare [trad. di D. Dursi].